

Du.F

Allegato 1 – Approvato dal Consiglio del Direttivo del CeRIP del 17/12/2019

PROTOCOLLO D'INTENTI
per il miglioramento dei processi di umanizzazione delle cure, il benessere dei pazienti,
il sostegno ai loro familiari ed ai dipendenti dell'Azienda.

TRA

L'Università degli Studi di Messina (di seguito indicato come "UNIME"), C.F. 80004070783, P. IVA 00724160833, con sede in Messina, piazza Pugliatti n.1 – 98122, rappresentato, ai sensi e per gli effetti del DR. prot. n. 65424 del 12/09/2018, dal Prof. Salvatore Cuzzocrea, nel suo ruolo di Magnifico Rettore, nato a Ginevra, il 11/03/1972;

E

il Ce.R.I.P. "Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico" dell'Università degli Studi di Messina (di seguito indicato come "CENTRO"), C.F. 80004070783, P. IVA 00724160833, con sede in Messina, piazza Pugliatti n.1 – 98122, rappresentato, ai sensi e per gli effetti del DR. prot. n. 65424 del 12/09/2018, dalla Prof. Rosalba Larcan, nel suo ruolo di Direttore del Centro, nata a Messina, il 01/10/1949;

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino" di Messina, codice fiscale e partita IVA n. 03051890832, di seguito denominata "AOU", Rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Laganga Senzio, domiciliato per la sua carica presso la stessa AOU;

PREMESSO CHE

- con D.R. rep. 1806/2018 è stato istituito presso l'Università, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto e dell'art. 30 del regolamento generale, il Centro di ricerca e di servizio generale denominato C.E.R.I.P. "Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico", allo scopo di realizzare una struttura scientificamente all'avanguardia, in grado di fornire servizi psicologici all'Ateneo e di costituire un punto di riferimento sul territorio nell'ambito della Psicologia applicata all'orientamento, al perseguimento della salute e del benessere degli individui nell'intero ciclo di vita, alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento delle varie forme di disagio psicologico e/o delle psicopatologie.
- in base al regolamento emanato con D.R. n. 2488/2018, il Centro svolge attività di consulenza e psicodiagnosi diretta, di progettazione e implementazione di interventi psicologici clinici e di psicoterapia finalizzati alla progettazione e realizzazione di interventi di analisi, valutazione e trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie;
- Il Centro persegue tra le sue finalità la promozione e l'attuazione di iniziative volte alla ricerca e all'intervento psicologico *evidence based* rivolto all'individuo nell'intero ciclo di vita, ai gruppi e alle comunità. L'attività del Centro si esplica anche in base agli esiti della ricerca relativa alla comprensione, allo studio scientifico e alle applicazioni della psicologia, attraverso una serie di servizi di prevenzione, psicodiagnosi e cura, rivolti agli individui, ai gruppi e alle comunità. Le attività cliniche sono finalizzate alla progettazione e realizzazione di interventi di analisi, valutazione e trattamento del disagio psichico e delle psicopatologie. La *mission* del Centro è infatti la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze al contesto in cui opera, nell'ottica di sostenere i processi di sviluppo psicologico e il benessere individuale, organizzativo e sociale;
- per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, il Centro svolge attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di psicodiagnosi, di progettazione e implementazione di interventi psicologici clinici, di orientamento, di supporto e di prevenzione. Può collaborare inoltre con Istituzioni e

- soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro, previa stipula di contratti e/o protocolli di intesa;
- la Direzione Aziendale dell'AOU, nella consapevolezza dell'importanza degli aspetti relazionali e psicologici dell'assistenza, che si caratterizzano all'interno dell'Azienda, ha ritenuto e ritiene necessario dare avvio ad una serie di azioni al fine di potere affrontare, al meglio, situazioni caratterizzate dall'instabilità clinica della persona malata e dall'estrema complessità di approccio, con richieste di alti livelli di umanizzazione delle cure. La realizzazione di processi tecnico-gestionali, in tal senso, definisce gli obiettivi, ruoli ed ambiti di intervento e garantisce chiarezza delle informazioni all'utente ed agli operatori, attraverso l'analisi continua degli scostamenti tra la situazione attesa e quella osservata in funzione del miglioramento della qualità
 - l'AOU ha dato avvio ad una fase interlocutoria con il Ce.R.I.P. "Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico" dell'Università degli Studi di Messina, al fine di potere definire una serie di azioni mirate, mediante specifici progetti, finalizzate a supportare e migliorare il processo dell'umanizzazione delle cure, il benessere dei pazienti, dei loro caregiver e dei dipendenti di questa AOU. Particolare attenzione, in questa fase interlocutoria, è stata dedicata alle possibili attività di supporto al Pronto Soccorso e di presa in carico dei pazienti con DSA/BES e con Disturbi del Neurosviluppo, anche con la presenza di personale Psicologo del Ce.R.I.P. a sostegno dei pazienti e loro familiari e degli operatori sanitari, per una migliore gestione dello stress generato dalle situazioni di emergenza urgenza, nonché per facilitare la relazione tra operatori sanitari, paziente e familiari, ma anche, e soprattutto, alla presa in carico globale dei bisogni del paziente;
 - i processi di miglioramento continuo devono essere coerenti al concetto di "Total Quality", incentrato su indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, con particolare attenzione alla personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza. La centralità del paziente rappresenta un aspetto fondamentale e caratterizzante l'attività istituzionale dell'AOU che eroga prestazioni sanitarie e promuove il consolidamento e lo sviluppo di attività e progetti specifici in coerenza con la programmazione prevista dal SSR;

VERIFICATO CHE

- è interesse delle parti potere definire un percorso condiviso ed integrato attraverso il quale potere giungere alla conclusione di accordi e/o convenzioni specifiche di reciproco interesse, nell'ambito dei processi di umanizzazione delle cure, il benessere dei pazienti, il sostegno ai loro familiari ed ai dipendenti dell'Azienda;
- tali obiettivi sono conseguibili coinvolgendo, in rapporti di collaborazione, le proprie competenze professionali ed organizzative;
- nello specifico, con la conclusione del presente Protocollo, le parti intendono costituire un presupposto concettuale e giuridico per la successiva attivazione di singoli rapporti di collaborazione col fine di conseguire obiettivi di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

Le parti convengono e stipulano:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse, gli atti e i documenti sopra richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo di Intenti tra UNIME, CENTRO e AOU è inteso a stabilire una attività di collaborazione scientifica di studio, di servizi, attività di ricerca, di consulenza, con finalità condivise al fine di garantire la massima ottimizzazione dei processi di umanizzazione delle cure, il benessere dei pazienti, il sostegno ai loro familiari ed ai dipendenti dell'Azienda.

2. Per la realizzazione di tale rapporto di collaborazione, UNIME, CENTRO e AOU si impegnano, reciprocamente, a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali, secondo le modalità che saranno stabilite in specifiche convenzioni.
3. Le convenzioni attivate ai sensi del presente Protocollo dovranno definire una serie di azioni mirate, mediante specifici progetti, finalizzate a supportare e migliorare il processo dell'umanizzazione delle cure, il benessere dei pazienti, dei loro caregiver e dei dipendenti di questa AOU, nonché sulle possibili attività di supporto al Pronto Soccorso e di presa in carico dei pazienti con DSA/BES e con Disturbi del Neurosviluppo, anche con la presenza di personale Psicologo del Ce.R.I.P. a sostegno dei pazienti e loro familiari e degli operatori sanitari, per una migliore gestione dello stress generato dalle situazioni di emergenza urgenza, nonché per facilitare la relazione tra operatori sanitari, paziente e familiari, ma anche, e soprattutto, alla presa in carico globale dei bisogni del paziente.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

1. Le parti, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze, si impegnano a sviluppare nuovi e innovativi progetti di ambito psicologico, implementando specifiche azioni di:
 - a) formazione in ambito psicologico, rivolta al personale sanitario;
 - b) intervento di consulenza e di psicodiagnosi, di progettazione e implementazione di interventi psicologici clinici, di orientamento, di supporto e di prevenzione, rivolto a pazienti, familiari e personale sanitario;
 - c) ricerca in tutti gli ambiti di competenza della Psicologia;
 - d) attività di supporto psicologico al Pronto Soccorso, anche con la presenza di personale Psicologo del Ce.R.I.P. a sostegno dei pazienti e loro familiari e degli operatori sanitari, per una migliore gestione dello stress generato dalle situazioni di emergenza urgenza, nonché per facilitare la relazione tra operatori sanitari, paziente e familiari, ma anche, e soprattutto, alla presa in carico globale dei bisogni del paziente
 - e) attività di supporto psicologico ai pazienti con DSA/BES, Disturbi del Neurosviluppo, ai loro familiari e agli operatori sanitari, per una migliore gestione dello stress, nonché per facilitare la relazione tra operatori sanitari, paziente e familiari, ma anche, e soprattutto, alla presa in carico globale dei bisogni del paziente
2. La durata delle singole attività sarà determinata in relazione ai singoli progetti condivisi, nonché dalla disponibilità che sarà di volta in volta dichiarata da UNIME e dal Ce.R.I.P.
3. Le convenzioni attuative dovranno, tra l'altro, individuare:
 - gli strumenti operativi;
 - le modalità di esecuzione del progetto;
 - i costi e la relativa ripartizione;
 - i soggetti e le modalità dell'esercizio dei controlli e per l'individuazione dei risultati conseguiti.

Articolo 4

(Responsabili delle attività)

L'AOU indica quale responsabile per le attività oggetto della presente Protocollo *La DIREZIONE SANITARI* UNIME ed il Ce.R.I.P. indicano quale responsabile della collaborazione la Prof.ssa Rosalba Larcán, Psicologa/Psicoterapeuta e Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed accettata dall'altra parte.

Articolo 5

(impegni delle parti)

1. Ai fini del programma di cui all'art. 3, UNIME si impegna:
 - a destinare idonei locali da utilizzare per la realizzazione del Servizio di Psicologia;
 - a fornire gli arredi, le utenze telefoniche, la luce;
 - a garantire il servizio manutenzioni (se di propria pertinenza);

- alla pubblicizzazione del servizio;
- ad autorizzare il Direttore del Centro a stipulare specifici protocolli di intesa finalizzati che scaturiranno dalla presente convenzione purché in linea con la normativa vigente, con il Regolamento del CERIP e purché non implicino un aggravio economico a carico dell'Ateneo;
- ad autorizzare il personale docente a svolgere le attività connesse al presente Protocollo, senza che questo rappresenti ostacolo per il normale svolgimento delle attività accademiche;

2. Il Centro si impegna:

- a sviluppare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, alcuni progetti di interesse comune in ambito psicologico, come previsto al precedente articolo 3, da sottoporre alla Direzione Aziendale dell'AOU;
- ad assicurarsi che il proprio personale incaricato alle attività progettuali sia coperto da apposita polizza assicurativa relativa agli infortuni, alla responsabilità civile e per qualsiasi evento o danno connessi alle attività oggetto della presente convenzione alle attività oggetto della presente convenzione.

Tutto il personale che opera a qualsiasi titolo presso il Centro, coinvolto nei successivi progetti, si impegna:

- a) ad attenersi a quanto indicato nel presente protocollo e nelle future convenzioni attuative;
- b) alla realizzazione del Servizio di Psicologia presso l'AOU, come previsto nei relativi progetti del Centro;
- c) individuare il personale coinvolto nelle attività in base al proprio regolamento, garantendo che tutto il personale inserito nelle attività progettuali sia in possesso delle necessarie competenze;

3. L'AOU si impegna:

- a) ad inserire il Centro tra gli Enti di riferimento del CUP;
- b) a garantire il servizio pulizia dei locali assegnati;
- c) a garantire il servizio manutenzioni (se di propria pertinenza);
- d) alla pubblicizzazione del servizio;
- e) a fornire tutti i dati aziendali connessi all'attività oggetto dei progetti che scaturiranno dalla presente convenzione;
- f) a favorire la partecipazione dei dipendenti interessati.

Articolo 6

(Durata e facoltà di recesso)

1. Il presente Protocollo ha validità di anni tre dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato fatta salva la facoltà, per ciascuna delle parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alle altre parti mediante raccomandata R.R., con preavviso di almeno 90 giorni.
2. Nessuna delle parti potrà pretendere alcunché dalle altre parti in conseguenza dell'esercizio della facoltà di recesso.

Articolo 7

(Aspetti economici)

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle parti, ad eccezione dell'imposta di bollo come specificato al successivo art.10, comma 3.
2. Eventuali futuri oneri potranno essere determinati nelle convenzioni attivate ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate, e per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i dati personali forniti anche verbalmente per l'attività preparatoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso della esecuzione del presente protocollo vengano trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del protocollo stesso e nell'ambito del

perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs n° 196/2013, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 9

(Obbligo di riservatezza)

1. Le parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base all'attivazione di convenzioni previste dal presente Protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questo stabiliti.

Articolo 10

(Sottoscrizione)

1. Il presente Protocollo verrà sottoscritto, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.
2. Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.
3. Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di bollo a carico dell'AOU, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 02008 16511 000300029177.

Articolo 11

(Modifiche)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante un emendamento sottoscritto dalle Parti.

Articolo 12

(Legge applicabile e foro competente)

1. Ogni attività prevista dal presente Protocollo, e dalle future convenzioni attuative, si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi e degli statuti e regolamenti di UNIME, del CENTRO e dell'AOU.
2. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Protocollo. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente il foro di Messina.